

Determinazione 30 dicembre 2025 DSME 09/2025

Aggiornamento delle modalità di verifica e obblighi informativi in capo alle imprese a forte consumo di gas naturale al fine dell'accertamento di quanto previsto dall'articolo 8 del decreto del Ministro della Transizione ecologica 21 dicembre 2021, n. 541, in attuazione del punto 2.2 della deliberazione dell'Autorità 541/2022/R/gas

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SERVIZI DI SISTEMA E
MONITORAGGIO ENERGIA DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER
ENERGIA RETI E AMBIENTE**

Il 30 dicembre 2025

Visti:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata ed integrata;
- il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea, del 17 giugno 2014;
- la legge 20 novembre 2017, n. 167 (di seguito: legge 167/17), recante Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017 e, in particolare, l'articolo 19 rubricato "*Adeguamento della normativa nazionale alla Comunicazione 2014/C 200/01 della Commissione, in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020. Imprese a forte consumo di gas naturale*";
- il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, come modificato dal decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 73, (di seguito: decreto legislativo 102/2014) e in particolare l'articolo 8 e l'Allegato 2;
- il decreto del Ministro della Transizione ecologica n. 541 del 21 dicembre 2021, (di seguito: decreto 541/2021);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità), 2 novembre 2022, 541/2022/R/gas (di seguito: deliberazione 541/2022/R/gas) e il relativo Allegato A, come successivamente integrato e modificato;

Sede legale
Milano
Corso di Porta Vittoria, 27 - 20122
tel. (+39) 02 65565.200
fax (+39) 02 65565.266

Ufficio Milano
Piazza Cavour, 5 - 20121
tel. (+39) 02 65565.1
fax (+39) 02 65565.266

info@arera.it
www.arera.it

- la determinazione del Direttore della Direzione Servizi di Sistema e Monitoraggio Energia dell'Autorità (di seguito: Direzione DMSE) 23 aprile 2024, DSME 2/2024 (di seguito: determinazione DSME 2/2024);
- la comunicazione della Cassa per i servizi energetici ambientali (di seguito CSEA) all'Autorità del 23 dicembre 2025, prot. Autorità 89602 del 24 dicembre 2025, (di seguito: comunicazione 23 dicembre 2025), recante schema di “*Allegato tecnico aggiornato al protocollo d'intesa ENEA-CSEA relativo al DM n. 541 del 21 dicembre 2021*”.

CONSIDERATO CHE:

- in attuazione di quanto previsto dall'articolo 21, della legge 167/17, il Ministro della Transizione Ecologica ha adottato il decreto 541/2021, recante “*rideterminazione dei corrispettivi a copertura degli oneri generali del sistema gas applicati alle imprese a forte consumo di gas naturale*” (di seguito anche: “imprese gasivore”);
- il decreto 541/2021 persegue la finalità di definire un regime di aiuti, mediante la rideterminazione dei corrispettivi a copertura degli oneri generali del sistema gas applicati alle imprese gasivore, connessi al raggiungimento da parte di queste di obiettivi in materia di decarbonizzazione coerenti alle disposizioni comunitarie in materia, subordinando l'accesso ai benefici all'adozione, da parte delle imprese richiedenti, delle misure per l'uso efficiente dell'energia di cui al decreto legislativo 102/2014;
- con la deliberazione 541/2022/R/gas, l'Autorità ha dato attuazione al nuovo meccanismo di agevolazioni alle imprese gasivore, disciplinato dal decreto 541/2021; con tale deliberazione, tra l'altro, l'Autorità ha:
 - previsto, ai fini dei controlli sulle misure di efficienza energetica dichiarati dalle imprese che intendono accedere alla predetta misura agevolativa, una collaborazione tra l'ENEA – che gestisce l'intero meccanismo delle diagnosi energetiche ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 102/2014, e la CSEA, alla quale sono affidate le istruttorie per l'ammissione dei soggetti beneficiari e sulla cui base costituisce e aggiorna il c.d. Elenco delle imprese a forte consumo di gas naturale (di seguito: Elenco Gasivori);
 - rimandato a un successivo provvedimento, su proposta congiunta di ENEA e di CSEA, redatta nel quadro di collaborazione definito dal protocollo di intesa, per definire le modalità di verifica e i necessari obblighi informativi in capo alle imprese a forte consumo di gas naturale per accertare le condizioni previste dall'articolo 8, comma 4, del decreto 541/2021, nonché la documentazione atta a certificare l'avvenuta realizzazione dell'intervento di efficienza energetica previsto in diagnosi da esibire in caso di controllo;
 - richiesto all'ENEA e alla CSEA di trasmettere una proposta congiunta sulle modalità di verifica e i necessari obblighi informativi per le imprese gasivore per accertare le condizioni di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto 541/2021, nonché la documentazione atta a certificare l'avvenuta realizzazione dell'intervento di efficienza energetica previsto in diagnosi da esibire in caso di controllo;

- incaricato il Direttore dell'ufficio competente – oggi il Direttore DSME – a provvedere, con propria determinazione, ad aggiornare, qualora necessario, il contributo per la copertura dei costi, nonché a intervenire per regolare eventuali ulteriori aspetti attuativi che si rendano necessari;
- a fronte della proposta congiunta dell'ENEA e della CSEA ricevuta ai sensi della citata deliberazione 541/2022/R/gas, il Direttore DSME, con determinazione DSME 2/2024, ha stabilito che, ai fini dei controlli di cui all'articolo 8, comma 2, lettere a) e b), del decreto 541/2021, si faccia riferimento alle verifiche indicate nell'allegato tecnico al Protocollo di intesa predisposto congiuntamente tra l'ENEA e la CSEA, riportato nell'Allegato A alla medesima determinazione DSME 2/2024.

CONSIDERATO INOLTRE CHE:

- con la comunicazione 23 dicembre 2025 la CSEA ha trasmesso all'Autorità uno schema di aggiornamento all'allegato tecnico al Protocollo d'intesa, predisposto congiuntamente con l'ENEA (di seguito: Allegato Tecnico Aggiornato), il quale reca nuove disposizioni che puntualizzano alcuni aspetti del procedimento di ammissione all'Elenco Gasivori, di coordinamento tra la CSEA, responsabile del procedimento, e l'ENEA, responsabile dei controlli tecnici funzionali all'attività della CSEA;
- in particolare, e per quel che qui rileva, la nuova disciplina contenuta nell'Allegato Tecnico Aggiornato reca, tra l'altro, previsioni nel caso di preavviso di diniego trasmesso dalla CSEA all'impresa, per la quale il controllo dell'ENEA ha dato esito negativo; in particolare, si prevede che:
 - tale preavviso di diniego sia inviato entro 30 giorni dalla ricezione degli esiti del controllo dell'ENEA;
 - le imprese che ricevono il preavviso di diniego hanno 10 giorni di tempo per presentare osservazioni, in assenza delle quali la CSEA procede all'esclusione dall'Elenco Gasivori e al contestuale invio del diniego definitivo;
 - qualora le imprese presentino osservazioni al preavviso di diniego, la CSEA le trasmette all'ENEA che le valuta entro 30 giorni, inviando alla CSEA i relativi esiti, cui la CSEA dà seguito entro la prima data di aggiornamento dell'Elenco Gasivori;
 - l'ENEA presta inoltre alla CSEA il supporto necessario anche nell'ambito di eventuali ulteriori approfondimenti istruttori – in coerenza con le tempistiche sopra determinate;
 - per i controlli compiuti dall'ENEA di cui sopra (sia quelli svolti sulle eventuali osservazioni pervenute in seguito al preavviso di diniego, sia quelli svolti nell'ambito di ulteriori eventuali approfondimenti istruttori) si prevede un apposito riconoscimento a copertura dei relativi oneri;
- gli affinamenti apportati all'Allegato Tecnico Aggiornato non presentano elementi di irragionevolezza, ma rispondono a evidenti esigenze di chiarezza e certezza nella gestione dei procedimenti di ammissione all'Elenco Gasivori, e ai successivi eventuali controlli previsti dalla deliberazione 541/2022/R/gas;
- la gestione dei suddetti procedimenti, e delle scadenze previste per le varie fasi in cui i suddetti procedimenti si articolano, permangono, peraltro, come responsabilità della

CSEA la quale resta comunque vincolata alle preclusioni previste dalla deliberazione 541/2022/R/gas: tale provvedimento, infatti, da un lato, fissa termini perentori per la presentazione delle dichiarazioni e della documentazione necessaria per l'accesso all'Elenco Energivori (articolo 4) e, dall'altro lato, pure prevede, in relazione ai controlli da parte della CSEA (articolo 10), termini e scadenze per le imprese il cui mancato rispetto comporta l'automatica decadenza dal beneficio per l'annualità di riferimento;

- le suddette preclusioni e decadenze che la regolazione assegna alle tempistiche e agli adempimenti previsti rispondono a esigenze di economicità ed efficienza dell'azione amministrativa, dispiegando un effetto deterrente di comportamenti caratterizzati da negligenza e tali da impattare complessivamente sul sistema;
- conseguentemente, nella gestione dei procedimenti di ammissione all'Elenco Gasivori, e nei controlli anche successivi previsti dalla deliberazione 541/2022/R/gas, la CSEA deve comunque usare la dovuta diligenza affinché, anche nell'ambito degli adempimenti precisati nell'Allegato Tecnico Aggiornato, siano rispettate le preclusioni e le decadenze fissate dalla citata deliberazione 541/2022/R/gas.

RITENUTO CHE SIA OPPORTUNO:

- approvare l'Allegato Tecnico Aggiornato, sostituendolo a quello approvato con la determinazione DSME 2/2024, raccomandando altresì alla CSEA di gestire gli adempimenti e le scadenze ivi precise in coerenza e nel rispetto delle preclusioni e delle decadenze previste dalla deliberazione 541/2022/R/gas;
- altresì pubblicare alcune parti rilevanti del sopracitato Allegato Tecnico Aggiornato, al fine di assicurare trasparenza alle imprese a forte consumo di gas naturale in merito alle modalità e alle procedure per l'implementazione dei controlli di cui all'articolo 8, comma 2, lettere a) e b) del decreto 541/2021.

DETERMINA

1. di approvare l'Allegato Tecnico Aggiornato, riportato in parte nell'Allegato A alla presente determinazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, e che sostituisce l'Allegato A alla determinazione DSME 2/2024;
2. di raccomandare alla CSEA di usare la dovuta diligenza affinché gli adempimenti e le scadenze precisati nell'Allegato di cui al precedente punto 1, siano gestiti in coerenza e nel rispetto delle preclusioni e delle decadenze fissate dalla citata deliberazione 541/2022/R/gas, come meglio chiarito in motivazione;
3. di trasmettere la presente determinazione alla CSEA e all'ENEA, per i seguiti di competenza;
4. di pubblicare la presente determinazione sul sito internet dell'Autorità (www.arera.it).

Milano, 30 dicembre 2025

Il Direttore
Massimo Ricci